

Concentrazione nel settore cinematografico (noterella del 13 settembre 2015)

Questa la versione originaria dell'emendamento numero 16.01. a firma Portas e Benamati del 16 luglio 2015 al disegno di legge C. 3012 ovvero la "Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza" (relatore per la VI Commissione, Fregolent, Pd; relatore per la X Commissione, Martella, Pd). Viene evidenziata con la sottolineatura la parte dell'articolo che è stata poi modificata:

ART. 16.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, in materia di concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica).

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, *adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire* il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, *qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto*, anche in una sola delle dodici città capozona di cui al comma 1, *detenga*, direttamente o indirettamente, *una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica, anche attraverso agenzie territoriali plurimandatarie, ovvero una quota superiore al 20 per cento del fatturato nel caso di soggetti che operano contestualmente in uno dei seguenti settori:*

- a) produzione;
- b) programmazione;
- c) esercizio;
- d) edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.

2-ter. L'Autorità, a tal fine, redige una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Questa la versione approvata il 10 settembre 2015 (cosiddetta "nuova formulazione"):

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, *adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire* il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, *qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto*, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, anche in una sola delle dodici città capozona di cui al comma 1, *detenga*, direttamente o indirettamente, *una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori:*

- a) produzione;
- b) programmazione;
- c) esercizio;
- d) edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.

2-ter. L'Autorità, a tal fine, redige una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

16. 01. Portas, Benamati (Nuova formulazione).

(Approvato)

L'articolo andrebbe a modificare il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 28, la cosiddetta "legge Urbani" sul cinema, ovvero la "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004), che all'articolo 26 già detta norme in materia di "operazioni di concentrazione":

Art. 26.

Operazioni di concentrazione

1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicata sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.

Nella settimana 13-18 settembre 2015, il ddl C. 3012, deve affrontare la Commissione I Affari Costituzionali (relatore in Commissione Ferrari del Pd), la V Bilancio (relatore Melilli, Pd), la VII Cultura (relatore Rampi, Pd), l'VIII Ambiente (relatore Mazzoli, Pd), la XI Lavoro (relatore Pizzolante, Ncd-Udc), la XII Affari Sociali (relatore Amato, Pd)... E nel corso della stessa settimana, le stesse Commissioni riunite VI Finanze e X Attività Produttive proseguiranno l'esame complessivo, in sede referente, del disegno di legge C 3012.